



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata, in data 24 maggio 2022, da
residente in Milano,
rappresentato e difeso con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dal
debitore.

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 205.435,16, escluse le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 19.200,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota del reddito da lavoro autonomo di cui il debitore è titolare, detratto quanto necessario al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia;

Considerato che, in particolare, il passivo dichiarato risulta così composto:

Creditore	Coobbligato	Importo	Causale
		24.703,25 €	mutuo ipotecario
		2.027,91 €	carte di credito
		289,11 €	apertura di credito in conto corrente
		118.227,80 €	debiti verso erario,
		31.993,27 €	Irap, Iva Irpef
		7.002,44 €	contributi previdenziali
		207,00 €	diritti annuali
		958,31 €	tasse automobilistiche
		17.943,00 €	mensa, rifiuti, contravvenzioni
		437,29 €	canone
		1.464,00 €	Fattura n. 17/2019
		181,78 €	Fattura n. 2019024766/2019
Totale crediti		205.435,16 €	

Rilevato che, al netto delle spese di procedura, i crediti successivamente indicati gravano sulla massa del debitore:

- il debito di € 24.703,25 nei confronti di quale residuo del mutuo

ipotecario acceso con _____ per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, venduto all'asta ad esito della procedura di pignoramento immobiliare R.G.

- il debito di € 2.027,91 nei confronti di _____ per gli insoluti derivanti da due carte di credito, non più utilizzate a partire dall'anno 2019;
- il debito di € 289,11 nei confronti di _____ per l'apertura di un credito sul conto corrente presso la _____;
- il debito di € 118.228,80 nei confronti di _____ per omessi pagamenti a _____;
- il debito di € 31.993,27 nei confronti di _____ te;
- il debito di € 7.002,44 nei confronti di _____ per il mancato versamento di contributi previdenziali;
- il debito di € 297,00 nei confronti della _____ per il mancato versamento di diritti annuali;
- il debito di € 958,31 nei confronti di _____ per il mancato pagamento di tasse automobilistiche dovute per il periodo tra il 2012 e il 2016;
- il debito di euro 17.943,00 nei confronti del _____ per il mancato pagamento della refezione scolastica, delle tasse sui rifiuti e delle violazioni del codice della strada;
- il debito di € 437,29 nei confronti di _____ per il mancato versamento del canone radiotelevisivo;
- il debito di € 1.464,00 nei confronti di _____ quale fornitore della ditta individuale di cui il ricorrente è titolare, per il mancato pagamento della fattura n.17 del 25.06.2019;
- il debito di € 181,78 nei confronti di _____ quale fornitore della ditta individuale di cui il ricorrente è titolare, per il mancato pagamento della fattura n.2019024766 del 29.07.2019;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dal Gestore della Crisi;

Considerato che dalla relazione del Gestore della Crisi appare possa evincersi che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento imputabile: - all'origine alla crisi coniugale con la ex moglie che nel 2002 ha lasciato la casa coniugale, disinteressandosi sia dei due figli, all'epoca minorenni,

che di provvedere al pagamento, nella misura della metà, dell'importo delle rate dovute a titolo di restituzione della somma erogata in forza del mutuo contratto ai fini dell'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare, successivamente oggetto di vendita coattiva nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta dinanzi a questo Tribunale, all'ampliamento del nucleo familiare a seguito delle nuove nozze contratte dal ricorrente: nucleo attualmente composto da sei persone - alla perdita del lavoro nell'aprile 2009 che induceva il ricorrente a dare avvio, nel dicembre del medesimo anno, ad un'attività d'impresa individuale che, seppur a tutt'oggi attiva e unica fonte di reddito dell'indebitato, in fase di avviamento non ha garantito sufficienti guadagni, causando l'impossibilità del di onorare i propri debiti fiscali e contributivi costituenti la maggioranza del monte debitorio sul medesimo gravante; dalla relazione del Gestore della Crisi si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che il Gestore della crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che, ogni caso, la compiuta ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi salvo quanto di seguito precisato, e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio del ricorrente comprende: - la quota del reddito da lavoro autonomo disponibile una volta sostenute le spese di mantenimento proprio e della famiglia; - il ricorrente non è proprietario di beni immobili a seguito della vendita forzata dell'unità abitativa familiare, sita in Milano, di cui (nell'ambito della citata procedura di esecuzione immobiliare iscritta al n. era comproprietario, nella misura di $\frac{1}{2}$ ciascuno, con la ex moglie; - il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati a seguito della rottamazione dell'autoveicolo - il

ricorrente non è titolare di partecipazioni societarie; - il medesimo è titolare di un'impresa individuale denominata ' al cui esercizio sono finalizzati un insieme di beni aziendali di modesto valore economico, dei quali si dispone l'esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), della l. n. 3 del 2012, perché strumentali alla produzione del reddito necessario al sostentamento del ricorrente e della propria famiglia; - è intestatario di un conto corrente presso del quale si dispone l'esclusione dalla procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b) l. n. 3 del 2012, nei limiti di un saldo non superiore a euro 2.500,00, perché considerato funzionale a soddisfare esigenze essenziali quotidiane;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in complessivi euro 2.400,00 (tenuto conto che il ricorrente guadagna mensilmente euro 2.800,00 netti), importo coerente con i parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché con i criteri utilizzati per la determinazione della soglia di povertà in sede ISTAT, individuato tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, ivi incluse quelle di locazione (doc. 3), e considerato che nel nucleo familiare del ricorrente sono presenti la suocera, il coniuge, priva di redditi propri, e tre figli economicamente non indipendenti, di cui due minorenni; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina Liquidatore il

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 2.400,00 per dodici mensilità;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

proceda in conformità alle altre direttive indicate in motivazione;

accenda un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato a questo G.D., sul quale dovrà essere accreditata mensilmente una somma di denaro corrispondente alla differenza tra quanto guadagnato dal ricorrente e il limite fissato a titolo di minimo vitale, oltre che le altre somme di denaro ricavate dalla procedura;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al Gestore della Crisi e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 10/06/2022

Il Giudice Designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA